



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

n. 3 del 24/05/2018	<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL P.R.G. VIGENTE ADEGUATE AL REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) - VARIANTE NORMATIVA CON INVARIANZA DELLE PREVISIONI DIMENSIONALI AI SENSI DELLA L.R. 18 MAGGIO 2017, N. 11 E S.M.I..
------------------------	---

L'anno 2018 il giorno **24** del mese di **Maggio** alle ore 16.00

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Prefettizio dott. Gaetano TUFARIELLO, con i poteri del Consiglio Comunale a Lui conferiti con Decreto Prefettizio n. 7616 del 04.05.2018, con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Guglielmi ha adottato la seguente deliberazione:

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

(nominato con decreto n.7615 del 4 maggio 2018)

Vista la seguente proposta, del Dirigente dei Settori Edilizia Pubblica e Privata - Piani e Programmi Urbani, già acquisita come proposta n.43 del 18 aprile 2018 per Consiglio comunale sul portale HyperSic;

### **Premesso che:**

- *il Comune di Barletta è dotato di P.R.G. di P.R.G. e di R.E. approvati con D.M. LL.PP. n. 4844 del 30/09/1971 e di "Variante generale per la conformità alla L.R. 56/80" approvata con D.G.R. n.564 del 17.04.2003;*
- *con la deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 22.12.2009 avente per oggetto "L.R. 27 luglio n. 20/2001: Atto di indirizzo per la formazione del Piano Urbanistico Generale", l'Amministrazione Comunale ha avviato formalmente l'iter di formazione del P.U.G.;*
- *con la delibera n.140 del 03.07.2015, avente ad oggetto "Stato del processo di formazione del piano urbanistico generale e avvio della procedura di adeguamento al P.P.T.R. - Atto di indirizzo", la Giunta Comunale ha inteso attuare una verifica dell'iter amministrativo del processo di formazione del P.U.G. di Barletta, ad integrazione/aggiornamento dei contenuti della D.G.C. n.263/2009 (e dei relativi allegati), in ragione delle necessità derivanti dal continuo mutare della prassi amministrativa e procedimentale della pianificazione urbanistica, del mutato quadro pianificatorio sovracomunale, delle linee strategiche del "Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 - 2020)" denominato "Horizon 2020", delle linee di Mandato Amministrativo 2013-2018, e conseguentemente avviare la procedura di adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R. ai sensi del comma 3 dell'art.97 delle N.T.A. dello stesso piano regionale.*

### **Considerato che:**

- *ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, come inserito dall'art.17-bis, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, "Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";*
- *in applicazione del citato art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. n.380/2001, in sede di Conferenza Unificata, in data 20 ottobre 2016, è stata sottoscritta l'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'approvazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) e i relativi due allegati recanti le "Definizioni uniformi" e la "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.268 del 16 novembre 2016;*
- *ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Intesa, entro il termine di centottanta giorni dall'adozione dell'Intesa medesima, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l'indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti*

- dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati);
- ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2, entro il termine stabilito dalle regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

**Considerato altresì che:**

- con deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554 la Regione Puglia ha recepito in prima battuta lo schema di regolamento edilizio tipo di cui all'Allegato 1), in esecuzione dell'Intesa sottoscritta in data 20 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 131/2005, tra il Governo, le regioni e i Comuni, con le integrazioni e modifiche specificate (Allegato 1 del provvedimento); ha inoltre recepito i due allegati allo schema di regolamento edilizio tipo recanti le "Definizioni uniformi" e la "Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" (Allegati A e B del provvedimento), nonché la "Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia delle disposizioni regionali in materia edilizia" di cui all'Allegato C);
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n. 648 è stata integrata la deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554;
- con la Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 11 è stata approvata la disciplina che regola il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati recanti le definizioni uniformi, così come recepiti con deliberazione della Giunta regionale in attuazione della Intesa sottoscritta in data 20 ottobre 2016;
- con successiva Legge Regionale 27 novembre 2017, n.46 sono state introdotte modifiche agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 11. Segnatamente, il termine entro il quale i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi (ab origine entro centottanta giorni a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione 554/2017) è stato differito al 31 dicembre 2017;
- ai sensi della LR 11/2017, come innanzi modificata:
  - (art.2) Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo.  
I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.  
I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema informativo territoriale regionale (SIT).
  - (art.3) Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti necessari adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017. Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia.

**Ricordato che:**

- con deliberazione n. 248 del 7 dicembre 2017 la Giunta Comunale, al fine di rispettare il termine del 31 dicembre 2017 innanzi riferito, ha proposto al Consiglio Comunale di adeguare il R.E. vigente al Regolamento Edilizio Tipo recepito con la deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554 e successive modifiche e integrazioni;

- con deliberazione n. 249 del 7 dicembre 2017 la Giunta Comunale, al fine di rispettare il termine del 31 dicembre 2017 innanzi riferito, nonché di provvedere all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione del vigente PRG alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali, in conformità alle previsioni della LR 11/2017, ha proposto al Consiglio Comunale di adeguare le N.T.A. del vigente P.R.G. all'approvando R.E.;
- al fine di provvedere entro il termine di legge (31 dicembre 2017), sia alla formazione e approvazione del regolamento edilizio che all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione del vigente PRG alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali, in conformità alle previsioni della LR 11/2017, è stato dato mandato al Dirigente della competente Struttura di predisporre gli atti amministrativi necessari.

**Preso atto che:**

- sul Bollettino ufficiale Regione Puglia n. 6 dell'11 gennaio 2018 - una volta scaduto il termine del 31 dicembre 2017 - è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2250 recante "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo." Il testo regionale, a differenza del regolamento unico nazionale, contiene 53 definizioni uniformi (11 in più rispetto alle 42 nazionali). Il provvedimento integra i contenuti delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017 e recepisce, quale parte integrante della deliberazione, lo "Schema di Regolamento Edilizio Tipo" allegato alla stessa Deliberazione, adottato a seguito dell'Intesa del 20 ottobre 2016, con le modifiche e le integrazioni descritte in narrativa, che si intendono ivi richiamate. Le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 1 gennaio 2018.

**Preso atto che:**

- l'Ufficio tecnico comunale ha pertanto predisposto il nuovo Regolamento Edilizio (R.E.), che si articola in due Parti:
  - nella Prima Parte, denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
  - nella Seconda Parte, denominata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

La prima parte comprende i seguenti allegati:

- Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

La prima parte contiene:

- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
  - ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
  - alle servitù militari;
  - agli accessi stradali;

- alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
  - ai siti contaminati;
  - f. la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
  - g. le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui. La normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
- La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
- I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla seconda parte del Regolamento, sono stati osservati i seguenti principi generali:
- a. semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
  - b. perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica e l'igiene pubblica;
  - c. incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
  - d. armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
  - e. applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
  - f. incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
  - g. incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi
  - h. garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale.
- l'Ufficio tecnico comunale ha anche predisposto, ai sensi dell'art.2, Legge Regionale 11/2017 e s.m. e i. l'adeguamento delle Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del vigente Piano Regolatore Generale - editate in un testo coordinato e corrispondente alle modifiche, integrazioni e specificazioni rivenienti dall'esito definitivo del procedimento di approvazione del P.R.G. ai sensi dell'art.16, L.R. 56/1980 D.G.R. n.564 del 17.04.2003 - alle definizioni uniformi contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, mantenendo invariate le previsioni dimensionali dello stesso P.R.G..
  - gli Ordini professionali degli Ingegneri ed degli Architetti ed il Collegio dei Geometri - nell'ambito del Tavolo permanente costituito dalla Amministrazione Comunale ai fini della concertazione per il processo formativo del P.U.G. - hanno contribuito alla elaborazione delle bozze del nuovo Regolamento Edilizio e delle nuove Norme Tecniche di Attuazione con l'Ufficio Tecnico comunale, proponendo modifiche ed integrazioni parzialmente accolte dallo stesso Ufficio.

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 16 marzo 2018 di proposta di adozione al Consiglio Comunale dell'adeguamento delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G. vigente alle definizioni uniformi del Regolamento Edilizio comunale ai sensi della LR 11/2017 e s.m. e i..

**Considerato che** con nota prot. n. 26047 del 5 aprile 2018, in atti d'ufficio, il Segretario

generale comunale ha comunicato che <<alla data di scadenza del 04 aprile 2018, dell'avviso di avvenuto deposito sulla pozza di "Regolamento Edilizio (R.E.) ai sensi della L.R. 18 maggio 2017 n.11 e s.m.i. e di adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. al Regolamento Edilizio" è pervenuta nel termine di giorni quindici la nota prot.n. 25791 del 04.04.2018, contenente osservazioni>>, da parte del "TAVOLO TECNICO PERMANENTE DELLE PROFESSIONI TECNICHE Barletta", esaminato e contro dedotto dal Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani con Relazione n. 29853 del 18.04.2018 che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

**Visto che:**

- ai sensi dell'art.2, Legge Regionale 11/2017 e s.m.i <I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema informativo territoriale regionale (SIT)>.

**Valutato che:**

- è ferma intenzione di questa Amministrazione Comunale porre in essere tutte le condizioni affinché lo strumentario tecnico normativo inerente il Regolamento Edilizio, da un lato, e le norme tecniche di attuazione del P.R.G., dall'altro lato, costituisca un omogeneo corpus normativo di agevole consultazione nonché ispirato ai principi di semplificazione, efficacia ed efficienza della azione amministrativa.

**Tutto ciò premesso e considerato**

**Visti:**

- il D. Lgs 267/2000 e s.m. e i.;
- il D. Lgs n. 165/2001 e s.m. e i.;
- il P.R.G./2003 vigente approvato con D.G.R. 17 aprile 2003, n. 564
- la L.R. 3/2009;
- il D.P.R. 380/2001 (art. 17 bis);
- l'Intesa sottoscritta tra il Governo, le Regioni e i Comuni in data 20 ottobre 2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554;
- la deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n. 648;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2017, n. 2250;
- L.R. 11/2017;
- L.R. 46/2017;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in calce al presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

**Richiamato** l'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

**Visto** il regolamento del Consiglio Comunale,

Propone di deliberare

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di APPROVARE** la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di ADEGUARE le Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del vigente Piano Regolatore Generale** - editate in un testo coordinato e corrispondente alle modifiche, integrazioni e specificazioni rivenienti dall'esito definitivo del procedimento di approvazione del P.R.G. ai sensi dell'art.16, L.R. 56/1980 - alle definizioni uniformi contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, con la precisazione che le previsioni dimensionali dello stesso P.R.G. restano invariate;
- 3. di APPROVARE a tal fine il testo delle Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.), allegato sub A)** alla presente deliberazione di cui è parte integrante, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica e del processo di partecipazione attiva dei cittadini e di soggetti pubblici e privati interessati all'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo schema di Regolamento Edilizio tipo recepito dalla Regione Puglia, con particolare riferimento al contributo degli Ordini professionali, dando altresì atto che la presente deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica;



4. **di DECIDERE**, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani, con Relazione n. 29853 del 18.04.2018, in uno alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, allegato sub B);
5. **di DEMANDARE** al Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani l'adeguamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione in conformità alla Relazione n. 29853 del 18.04.2018 ed, inoltre, l'attuazione degli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
6. **di DISPORRE** la pubblicazione degli elaborati tecnici approvati sul sito informatico del Comune di Barletta al seguente link:  
<http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/pianiurb/dpppug/>
7. **di DICHIARARE**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso:

**Dato atto che** in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. L.gs 267/2000,

**Vista** l'approvazione del Regolamento Edilizio con propria deliberazione n. 02 del 24/05/2018,

**DELIBERA**  
**con i poteri del Consiglio comunale**

1. **di APPROVARE** la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di ADEGUARE le Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.) del vigente Piano Regolatore Generale** - editate in un testo coordinato e corrispondente alle modifiche, integrazioni e specificazioni rivenienti dall'esito definitivo del procedimento di approvazione del P.R.G. ai sensi dell'art.16, L.R. 56/1980 - alle definizioni uniformi contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, con la precisazione che le previsioni dimensionali dello stesso P.R.G. restano invariate;
3. **di APPROVARE a tal fine il testo delle Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.)**, allegato sub A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica e del processo di partecipazione attiva dei cittadini e di soggetti pubblici e privati interessati all'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo schema di Regolamento Edilizio tipo recepito dalla Regione Puglia, con particolare riferimento al contributo degli Ordini professionali, dando altresì atto che la presente deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica;
4. **di DECIDERE**, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani, con Relazione n. 29853 del 18.04.2018, in uno alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, allegato sub B);
5. **di DEMANDARE** al Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani l'adeguamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione in conformità alla Relazione n. 29853 del 18.04.2018 ed, inoltre, l'attuazione degli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
6. **di DISPORRE** la pubblicazione degli elaborati tecnici approvati sul sito informatico del Comune di Barletta al seguente link:  
<http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/pianiurb/dpppug/>
7. **di DICHIARARE**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Piani e programmi urbani**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL P.R.G. VIGENTE ADEGUATE AL REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) - VARIANTE NORMATIVA CON INVARIANZA DELLE PREVISIONI DIMENSIONALI AI SENSI DELLA L.R. 18 MAGGIO 2017, N. 11 E S.M.I..**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Piani e programmi urbani)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/05/2018

Il Responsabile di Settore

Arch. Donato Lamacchia

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Nigro Michelangelo



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
dott. Gaetano Tufariello

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Anna Maria Guglielmi

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione di Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informata del Comune oggi *28/05/2018* e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 28/05/2018

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**MESSANELLI Rossella Adriana**